

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Köln (Germania) il 4 gennaio 2019 — QG/  
Germanwings GmbH**

**(Causa C-7/19)**

(2019/C 122/13)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Köln

**Parti**

*Ricorrente:* QG

*Convenuta:* Germanwings GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se uno sciopero dei dipendenti di un vettore aereo operativo, annunciato da un sindacato e conforme al diritto nazionale, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

---

**Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**

**(Causa C-33/19)**

(2019/C 122/14)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: Cv. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux)

*Convenuta:* Repubblica di Bulgaria

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2004/49/UE<sup>(1)</sup>

- non avendo garantito l'indipendenza dell'unità specializzata per le investigazioni del gestore dell'infrastruttura, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE;
- non avendo garantito all'unità specializzata per le investigazioni sufficienti risorse per svolgere le sue funzioni in modo indipendente, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/Unione europea;
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. Ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2004/49/Unione europea, gli Stati membri provvedono affinché le investigazioni sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all'articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all'organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall'autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.
2. Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l'unità specializzata per le investigazioni sugli inconvenienti e gli incidenti istituita nell'ambito del Ministero dei Trasporti non è indipendente dal gestore delle infrastrutture, la società nazionale «Infrastruttura ferroviaria». Più precisamente, tale unità è caratterizzata da una mancanza di indipendenza organizzativa e da una mancanza di autonomia riguardo all'adozione di decisioni. In tal senso la Repubblica di Bulgaria non si è conformata ai requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE.
3. Nel ricorso la Commissione indica altresì che la normativa della Repubblica di Bulgaria non garantisce l'accesso a risorse sufficienti affinché l'unità specializzata possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/UE

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU 2004, L 164, pag. 44).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 5 febbraio 2019 – Minister for Justice and Equality / PI

(Causa C-82/19)

(2019/C 122/15)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)